

COMUNE DI MOLITERNO  
Provincia di Potenza

**ORGANO DI REVISIONE**

Verbale n. 7 Data 15/04/2023	<b>OGGETTO: Parere su “ALiquOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 – ATTO DI MODIFICA DELL’ART. 5 DEL REGOLAMENTO”.</b>
---------------------------------	--

l'organo di revisione ha ricevuto la proposta di deliberazione di Consiglio per esprimere il proprio parere in merito alla modifica parziale del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2023;

\*\*\*\*\*

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che :

a) i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto altresì l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.e i., il quale dispone che *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”.*

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/1999 con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinata l'aliquota per l'anno 1999 nella misura di 0,2 punti percentuali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 07/06/2011 con la quale è stata aumentata l'aliquota dall' 0,2% all' 0,4% per anno 2011.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 03/05/2021 con la quale è stata aumentata l'aliquota dall' 0,4% all' 0,8% per anno 2021, poi confermata anche nel 2022.

Esaminata la proposta di variazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 03/04/2023 la modifica dell'art. 5 del regolamento Addizionale Comunale Irpef secondo le seguenti modalità: l'aliquota viene determinata con decorrenza dall'esercizio 2023 nella misura dello 0,4%.

A seguito di detta modifica il nuovo testo dell'art.5 risulta essere il seguente: l'aliquota viene determinata con decorrenza dall'esercizio 2023 nella misura dello 0,4% con salvezza di eventuali diverse determinazioni dell'organo consiliare per gli anni successivi.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi finanziari ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

#### **OSSERVATO CHE**

- l'analisi del Regolamento proposto conferma una coerenza con il quadro normativo sovraordinato dalla legge 27 dicembre 2006.

- dalla valutazione generale emerge che il proposto regolamento viene modificato solo nell'art. 5, come segue: **“l'aliquota viene determinata con decorrenza dall'esercizio 2023 nella misura dello 0,4%”** .

- Si modifica l'aliquota dallo 0,8% allo 0,4% per l'anno 2023.

Verificato, inoltre, il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza, coerenza, attendibilità contabile e compatibilità con il quadro normativo,

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la deliberazione di modifica del regolamento di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione

Del Giudice Stefano

